



COMUNE DI BARI N. 2016/00038 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29 APRILE 2016
OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU 2016

L'ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI APRILE, ALLE ORE 09,30 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. MARIO D'AMELIO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres	N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	NO	19	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI	20	LAFORGIA Dott. Renato	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI	21	MAIORANO Sig. Massimo	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI	22	MANGANO Geom. Sabino	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	NO	23	MARIANI Dott. Antonio	NO
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI	24	MAUGERI Dott.ssa Maria	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI	25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI	26	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI	27	MELINI Dott.ssa Irma	SI
10	D'AMORE Sig. Giorgio	SI	28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
11	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	NO	29	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
12	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI	30	PICARO Dott. Michele	SI
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI	31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	SI
14	DI PAOLA Ing. Domenico	SI	32	RANIERI Rag. Romeo	SI
15	DI RELLA Sig. Pasquale	SI	33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
16	FINOCCHIO Sig. Pasquale	SI	34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	SI
17	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI	35	SISTO Sig. Livio	NO
18	INTRONA Avv. Pierluigi	SI	36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	SI

Il Presidente, constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune, oltre al Sindaco, sono presenti N° 31, dichiara valida ed aperta la seduta

L'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica, dott.ssa Dora Savino, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi, dott. Francesco Catanese, riferisce:

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, disciplina l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

il D.Lgs. n. 14/03/2011 n. 23 recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”*, agli artt. 8 e 9, ha istituito l'Imposta Municipale Propria;

il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.i.m.) ha previsto l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011;

ai sensi del comma 677, L. 147/2013, come modificato dal D. L. 16/2014 convertito dalla L. 68/2014, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70);

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013, come modificati dalla L. n. 208/2015, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, che hanno stabilito:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l'esclusione dal tributo altresì per:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - f) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- la riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, art. 13 del D. L. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, specificando che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

CONSIDERATO che, in piena sintonia con la dichiarata volontà di questa Amministrazione di perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, come previsto dal disposto normativo di cui al D.L. n. 47/2014 convertito dalla L. n. 80/2014, è prevista dall'art. 1, co. 707, della L. n. 147/2013 l'esclusione dall'imposta dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23/07/2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011), compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO CHE:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione (e non già l'aliquota) prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- il Comune può considerare abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata, e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- la L. 23 maggio 2014 n. 80 ha modificato l'art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, stabilendo che "...a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato";
- a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

CONSIDERATO CHE:

con la finalità di favorire la crescita di pubblico di eventi culturali da fruire presso luoghi dotati di opportune licenze e scongiurare il pericolo della loro possibile chiusura, a causa della gravità della crisi economica, con impoverimento del tessuto sociale, della coesione e delle potenzialità di sviluppo dei concittadini, occorre confermare la riduzione dell'aliquota dal 10,6‰ al 7,6‰ in favore degli immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo), dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta;

occorre, altresì, prevedere l'aliquota del 6‰ per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, costituenti abitazione principale, a fronte comunque di un'aliquota TASI pari a zero, ed un'aliquota IMU pari al 4,6 ‰, con detrazione, per gli immobili dell'ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali;

CONSIDERATO CHE,

secondo quanto disposto dalla l. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

per effetto delle considerazioni sopra esposte, delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre confermare aliquote ed agevolazioni IMU previste per il 2015 e stabilire quanto segue ai sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., approvando le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria per il territorio di questo Comune a partire dall'1/01/2016:

1) ALIQUOTA ORDINARIA;	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰
3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	4,6‰
4) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 13 del D.L. 201/2011).	7,6‰
5) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari locatate con contratti agevolati della seguente tipologia: - locazione con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n.431/1998 e s.m.i.; - locazione a studenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e s.m.i.;	4‰
6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale	4,6‰
7) ALIQUOTA AGEVOLATA immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo). Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione è riconosciuta soltanto per gli immobili dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta;	7,6‰
8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree	10,6‰

edificabili approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 290 del 13/05/2014.	
--	--

Assimilazione ad abitazione principale: viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata. E' altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato

DETRAZIONI:

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00
DETRAZIONE PER ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	€ 200,00

Per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni (nn. 4, 5, 6 e 7) istituite dal Comune, il contribuente dovrà presentare alla Ripartizione Tributi, apposita istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., dal 9 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, mediante sola modalità telematica, per il tramite di Professionisti o CAF convenzionati, che cureranno l'invio telematico delle suddette istanze, oppure personalmente, previo accreditamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica, sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011;
- il D. Lgs. n. 23/2011;
- la L. 147/2013;
- la L. 190/2014;
- la L. 208/2015;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, dal Direttore di Ragioneria;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

VISTO che la Giunta Municipale nella seduta del 31.03.2016 ha assunto la seguente decisione: "sì al Consiglio Comunale"

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

Tenuto conto che durante la trattazione dell'argomento sono stati presentati n. 2 pregiudiziali e n. 2 emendamenti (che si allegano quale parte integrante) che, sottoposti a votazione, hanno riportato il seguente esito:

- **1°Pregiudiziale** (Carrieri) n. 8 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Mangano, Di Paola, Melini, Picaro, Romito, Melchiorre), n. 19 contrari (Campanelli, Muolo, Cavone, Cascella, Maugeri, Bronzini, D'Amore, Delle Foglie, Maiorano, Giannuzzi, Introna, Laforgia, Anaclerio, Lacoppola, Neviera, Pisicchio, Di Giorgio, Smaldone, Maurodinoia) e n. 2 astenuti (DI Rella, Finocchio) –**Non Approvata**
- **2°Pregiudiziale** (Carrieri) n. 6 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Mangano, Melchiorre, Melini, Romito), n. 20 contrari (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Maugeri, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Pisicchio) e n. 3 astenuti (Caradonna, Di Rella, Finocchio) –**Non Approvata**
- **Emendamento n. 1** (Picaro ed altri) n. 8 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Di Paola, Mangano, Melchiorre, Melini, Picaro, Romito), n. 17 contrari (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Maugeri, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Pisicchio, Sciacovelli, Smaldone) e n. 6 astenuti (Caradonna, De Robertis, Di Rella, Finocchio, Laforgia, Maiorano) –**Non Approvato**
- **Emendamento n. 2** (Carrieri) n. 9 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Di Paola, Mangano, Melchiorre, Melini, Picaro, Ranieri, Romito), n. 19 contrari (Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, De Robertis, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Maugeri, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Smaldone) e n. 2 astenuti (Di Rella, Finocchio) –**Non Approvato**

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione di cui sopra:

Con n. 30 Consiglieri presenti, di cui:

n. 22 favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, De Robertis, Di Giorgio, Giannuzzi, Introna, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Maugeri, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Pisicchio, Smaldone)

n. 6 contrari (Colella, Mangano, Melini, Picaro, Ranieri, Romito)

n. 2 astenuti (Di Rella, Finocchio)

DELIBERA

a) **APPROVARE** le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. a decorrere dal 1° gennaio 2016:

1) ALIQUOTA ORDINARIA	10,6‰
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	6‰

<p>3) ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari</p>	<p>4,6‰</p>
<p>4) ALIQUOTA AGEVOLATA per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento:</p> <p>l'agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 13 del D.L. 201/2011).</p>	<p>7,6‰</p>
<p>5) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari locate con contratti agevolati della seguente tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locazione con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n.431/1998 e ss.mm.ii.; - locazione a studenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii.; 	<p>4‰</p>
<p>6) ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il rilascio del certificato di agibilità e non è pertanto possibile l'utilizzo come abitazione principale</p>	<p>4,6‰</p>
<p>7) ALIQUOTA AGEVOLATA immobili ricompresi nella categoria catastale D3 (cioè adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sale per spettacoli dal vivo).</p> <p>Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento: l'agevolazione è riconosciuta soltanto per gli immobili dotati di opportuna licenza di pubblico spettacolo e rispetto ai quali è possibile dimostrare lo svolgimento di attività nel corso dell'intero anno d'imposta;</p>	<p>7,6‰</p>
<p>8) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: per determinare la relativa base imponibile, i contribuenti possono uniformarsi ai valori delle aree edificabili approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 290 del 13/05/2014.</p>	<p>10,6‰</p>

Assimilazione ad abitazione principale: viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata. E' altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato

DETRAZIONI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00
DETRAZIONE PER ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL'ARCA (già IACP) ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari	€ 200,00

Per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni (nn. 4, 5, 6 e 7) istituite dal Comune, il contribuente dovrà presentare alla Ripartizione Tributi, apposita istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., dal 9 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, mediante sola modalità telematica, per il tramite di Professionisti o CAF convenzionati, che cureranno l'invio telematico delle suddette istanze, oppure personalmente, previo accreditamento.

Riduzioni previste dalla L. 208/2015 (legge stabilità 2016):

- a) è ridotta al 75% l'imposta, determinata applicando l'aliquota sopraindicata, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- b) è ridotta al 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

- b) **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- c) **INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 22 voti favorevoli (Sindaco, Pietro Albenzio, Alessandra Anaclerio, Marco Bronzini, Giuseppe Cascella, Michelangelo Cavone, Giorgio D'Amore, Silvestro Delle Foglie, Ilaria De Robertis, Giuseppe Di Giorgio, Francesco Giannuzzi, Pierluigi Introna, Vito Lacoppola, Renato Laforgia, Massimo Maiorano, Antonio Mariani, Maria Maugeri, Anna Maurodinoia, Giuseppe Muolo, Giuseppe Neviera, Alfonsino Pisicchio, Giovanni Lucio Smaldone), n. 5 contrari (Francesco Colella, Sabino Mangano, Michele Picaro, Romeo Ranieri, Fabio Saverio Romito) e n. 2 astenuti (Pasquale Di Rella, Pasquale Finocchio)

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 16/03/2016

Il responsabile
(Francesco Catanese)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 16/03/2016

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Favorevole

Bari, 17/03/2016

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2016/00038

del 29/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMU 2016

SCHEMA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo Favorevole

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Favorevole

PARERE CONTABILE: Positivo Favorevole

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI
AI SENSI DI LEGGE.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Mario D'Amelio)